

Unità Affari Legali

Invio a mezzo Corriere

Città di Albano Laziale

Prot. Entrata del 08/10/2012

nr. 0045186

Classifica: I.VI



Sindaco del Comune di Albano Laziale

Piazza della Costituente, 1

00041 Albano Laziale

e, p.c. Consorzio CO.E.MA

Piazzale Ostiense, 2

00154 Roma

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge 241/90 ss.mm.ii – Convenzione Preliminare CIP 6 – Impianto di gassificazione di CDR in Albano Laziale.

Con riferimento alla Vostra richiesta di accesso agli atti del 21 maggio 2012 e facendo seguito a ulteriori interlocuzioni intercorse sull'argomento con il Consorzio CO.E.MA, in qualità di controinteressato, si rappresenta quanto segue.

Il Consorzio ha ribadito la propria opposizione all'accesso, integrando e motivando più ampiamente le ragioni del proprio diniego e fornendo al riguardo ampia documentazione.

In particolare, dalla documentazione fornita è emerso che:

- il Comune di Albano Laziale ha partecipato, per quanto di competenza, ai procedimenti autorizzativi dell'impianto e ha avuto continua, precisa e certificata conoscenza dei relativi atti;
- il contenzioso amministrativo, proposto da vari Soggetti e Associazioni per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della VIA e dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto in oggetto, nel quale ha formulato richiesta di intervento lo stesso Comune, si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1640 del 22 marzo 2012, la quale ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento del Comune;

Considerato quindi che

- il diritto di accesso si presenta come posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata, e che abbia, in collegamento a quest'ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad



Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

acquisire mediante accesso a uno o più documenti amministrativi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2012 n. 2974);

- alla luce degli elementi di cui sopra, emersi a seguito dell'ulteriore integrazione documentale da parte di CO.E.MA., la richiesta del Comune riguardante l'esistenza ed il contenuto di una eventuale convenzione preliminare CIP 6, stipulata fra CO.E.MA e GSE non è riconducibile a un concreto e reale interesse collegato alla tutela di una specifica posizione giuridicamente rilevante di cui sia portatore il Comune stesso;
- le disposizioni generali e i meccanismi incentivanti con cui sono stabiliti prezzi per l'energia elettrica prodotta con impianti di tal genere, sono contenuti in fonti normative pienamente conoscibili dal richiedente l'accesso (v. la delibera del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, la Legge n. 244 del 27.12.2007, come modificata dal DL 6 novembre 2008 n. 172, convertito nella Legge 30.12.2008 n. 210);
- sui dati di natura commerciale della produzione elettrica di un impianto, ivi compreso quello in esame, il GSE è tenuto alla riservatezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d. lgs. n. 79/99


**Tutto quanto sopra rappresentato e considerato
il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
comunica**

l'annullamento in autotutela del provvedimento GSE/P20120132082 del 31/07/2012 e, contestualmente, il diniego di accesso agli atti richiesto dal Comune di Albano Laziale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della Legge 241/1990 al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Avv. Vinicio Mosè Vigilante



All: c.s.

MLK

Consorzio Ecologico Massimetta – CO.E.MA.

GSEPE/A20120000371 - 26/09/2012

Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa
V.le Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

CO.E.MA.
Prot. n. 269 del 24 ~~09~~ 12

Oggetto: istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e ss della legge 241/90

Riscontriamo con la presente la Vostra nota prot. P20120001440 del 12 settembre 2012, a noi indirizzata per conoscenza, e ci permettiamo di tornare sulla questione della richiesta di accesso da parte del Comune di Albano agli atti e documenti di codesto GSE, che hanno portato alla stipula della convenzione preliminare CIP 6/92 per l'impianto di gassificazione di Albano.

Quanto sopra al fine di contribuire a fornirvi un quadro di argomentazioni più complete ed articolate in merito all'inammissibilità dell'istanza di accesso predetta.

Al riguardo ci sembra opportuno premettere che, dopo una prima fase per così dire "lassista" successiva all'entrata in vigore della legge 241/90, l'accesso agli atti amministrativi deve essere concesso solo ove risulti effettivamente strumentale ad una concreta esigenza di giustizia.

Tale principio è ormai pacifico in giurisprudenza, ed al riguardo riteniamo opportuno evidenziare che *"in base all'orientamento dell'Adunanza Plenaria, deve procedersi ad una vera e propria "declassificazione" del diritto di accesso, non più da ritenere posizione sostanziale autonoma (non fornendo essa "utilità finali"), ma solamente un potere di natura procedimentale, avente finalità strumentali di tutela di posizioni sostanziali propriamente dette, sia di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo. Se è vero infatti che la legge si esprime in termini di "diritto di accesso", è altrettanto vero come di tale espressione deve essere sottolineato l'uso chiaramente atecnico; e ciò in quanto è ben evidente la "strumentalità" dell'accesso collegato alla "tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", come si evinceva dal precedente testo dell'art. 22 l. n. 241/1990, ed ora dalla definizione dei soggetti "interessati", contenuta nel medesimo articolo"* (Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2974).

Fermo questo basilare principio, per il quale l'accesso è consentito solo se si dimostra che esso è veramente funzionale ad una concreta e reale iniziativa di giustizia, è evidente come la domanda del Comune di Albano debba essere respinta.

Infatti, come comune ospitante l'impianto, il Comune di Albano aveva certamente interesse a conoscere e ad impugnare i relativi atti di localizzazione e di autorizzazione.

A tale proposito, giova rammentare che il Comune di Albano, ha partecipato, per quanto di competenza, ai procedimenti autorizzativi dell'impianto e ha avuto continua, precisa e certificata conoscenza dei relativi atti, come risulta dalla documentazione allegata alla presente per Vostro pronto riferimento.

Il medesimo Comune ha ricevuto infatti a suo tempo copia del progetto e degli atti della richiesta di valutazione di impatto ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha partecipato alle sedute della Conferenza dei Servizi ed ha anche richiesto specifiche misure di compensazione conseguenti all'esercizio dell'impianto.

Nonostante ciò, la citata Amministrazione non ritenne a suo tempo di impugnare gli atti di autorizzazione e localizzazione, ma decise di intervenire solo successivamente nei giudizi a tal fine proposti da taluni cittadini e Comitati.

L'esito, come è noto a codesto GSE, è stato nel senso della inammissibilità (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640).

Va da sé che, essendo passata in giudicato quest'ultima sentenza, il Comune di Albano non potrà mai più impugnare gli atti di autorizzazione dell'impianto.

Vista questa preclusione, il Comune di Albano ha allora ritenuto di chiedere a codesto GSE con istanza identica a quella dei Comitati, da Voi respinta, di conoscere il contenuto della Convenzione preliminare CIP 6/92.

A tale proposito riteniamo che sia ben evidente che il Comune di Albano non vanti la benché minima "situazione giuridicamente rilevante" in relazione alle modalità di finanziamento o cofinanziamento dell'impianto, che non sia quella vietata di un controllo generalizzato dell'azione amministrativa; così come non avrebbe titolo per chiedere ad un Istituto bancario di conoscere il contratto di finanziamento, eventualmente concesso per dar corso all'opera, in quanto ciò nulla toglie od aggiunge alla posizione del Comune.

Allo stesso modo il Comune non è abilitato a chiedere come si svolga il rapporto di incentivazione, peraltro disciplinato dalla normativa CIP 6/92, poiché anche questo nulla toglie od aggiunge alla posizione del Comune, una volta assodato che le autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto sono state irreversibilmente ritenute legittime ed inattaccabili nelle competenti sedi giurisdizionali.

Tutto ciò premesso e facendo seguito anche a quanto già comunicatoVi al riguardo con la corrispondenza intercorsa, confidiamo che la richiesta di accesso del Comune di Albano,

identica per contenuto e posizione sostanziale a quella dei Comitati già respinta, venga da Voi analogamente rigettata.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Luciano Piacenti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Piacenti', written over a horizontal line.

All. C.S.